

Azienda di Servizi alla Persona
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
 E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

**IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA**

Seduta del giorno 2.07.2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Dott.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott.ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere		X
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Parere di regolarità contabile del	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
244/2011	AA.GG.LL.	(Avv. Massimo Meraviglia)	Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (Rag. Battista Laselva)	Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 8108/2013 Tribunale di Milano - sezione Lavoro promosso dall'arch. G.I. - presa d'atto e provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione,

premessi:

- ✓ che in data 10.06.2013 veniva notificato all'A.S.P. I.M.M. e S. e P.A.T. ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale l'arch. G.I. - assistito dagli avvocati Francesco Casella ed Alessandro Casella - promuove un giudizio nei confronti

dell'Azienda, chiedendo che il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro voglia accogliere le seguenti conclusioni: "In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare il diritto dell'arch. G. I. agli incentivi di cui all'art. 18 L. n. 109/94 (ora art.92 D.lgs. n.163/06), per tutti gli interventi indicati in narrativa (cfr. paragrafo 9 lett. Da a) s r)) per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in ricorso, e per l'effetto - condannare la Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio a corrispondere al sig. G. I. l'importo lordo complessivo di Euro 187.346,11 (173.024,60 + 14.321,51), o quello diverso che dovesse risultare dovuto ad esito di causa; - accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale ex art. 1218 e 1375 c.c e/o la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c della Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio nei confronti dell'arch. G. I. per tutti i motivi in fatto e diritto esposti in ricorso, e per l'effetto - condannare la Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio a corrispondere al sig. G. I., a titolo di risarcimento, la differenza tra l'importo lordo di Euro 187.346,11 (173.024,60 + 14.321,51) e quello minore eventualmente liquidato a titolo di retribuzione incentivante ex art.18 L. n. 109/94 (ora art.92 D.lgs. n.163/06); - accertare e dichiarare il diritto dell'arch. G. I. alla retribuzione di risultato relativa all'anno 2008, c.d "bonus", anche per responsabilità contrattuale da inadempimento e/o responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c della resistente Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e per l'effetto - condannare la Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio a corrispondere al sig. G. I., a titolo di retribuzione di risultato relativa all'anno 2008, c.d "bonus", (ovvero a titolo risarcitorio per inadempimento contrattuale e/o responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) l'importo complessivo di Euro 7.362,00 o quello diverso che dovesse risultare dovuto ad esito di causa; in tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, detratte le somme eventualmente anticipate dalla resistente e debitamente documentate (...)".

- ✓ che la causa veniva iscritta al n. 8108/2013 R.G. ed il Giudice designato Dott.ssa R. fissava l'udienza per la discussione al 22.10.2013.

dato atto che con deliberazione n. 3=79 del 3.03.2009 questa Azienda ha quantificato a termini di regolamento le quote da assegnare ai professionisti dipendenti in ragione della previsione di cui all'art. 92 del D.Lgs 163/06, provvedendo con determinazione n. DT 110/2012 del 4.10.2012 alla distribuzione delle risorse tra il personale destinatario e disponendo invece di soprassedere temporaneamente all'erogazione delle competenze in favore dell'arch. I., riservandosi di quantificare le somme eventualmente dovute all'esito delle indagini pendenti a carico dell'ex Dirigente di questa Azienda da parte della Procura della Repubblica di Milano per l'accertamento di eventuali responsabilità nella conduzione di procedure e predisposizione di atti amministrativi in costanza del rapporto di impiego conclusosi nel primo trimestre 2009.

dato atto altresì che è in corso di deposito una memoria ex art. 367 c.p.p., con la quale questa Azienda chiede al P.M. titolare delle indagini sopra menzionate di voler "evidenziare se allo stato vi sono elementi ostativi alla liquidazione degli importi richiesti dall'indagato nei limiti che questa Azienda riterrà opportuni in base ai principi di diritto relativi alla quantificazione delle prestazioni effettivamente rese."

considerata comunque la necessità di tutelare la posizione dell'Azienda, per il buon diritto, dimostrando l'infondatezza delle pretese azionate dall'arch. I., con

l'assistenza degli avvocati Francesco Casella e Alessandro Casella, stante la notevole differenza tra la somma riconosciuta e quella richiesta.

ritenuto opportuno conferire incarico professionale ad assistere l'Amministrazione all'avv. Massimo Meraviglia, Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali, munendolo di procura alle liti al fine di costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Milano sezione lavoro.

letto l'art. 13 dello Statuto che prevede che il Presidente, legale rappresentante debba essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a stare in giudizio;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di prendere atto del contenuto del ricorso meglio illustrato in premessa;
- 2) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio avverso il ricorso, conferendo contestualmente mandato giudiziale per tutte le attività di cui sopra all'avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione, munendolo di procura alle liti, al fine di assumere tutte le iniziative giudiziali più opportune a tutela dell'Ente;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di costituirsi nel presente giudizio, a pena decadenza, ai sensi dell' art. 416 c.p.c. entro e non oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata in data 22.10.2013, e dunque entro il 11.10.2013.